



Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Francesca Mammone	Presidente
dr. Filippo D'Aquino	Giudice Rel.
Dr. Francesca Savignano	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla domanda di concordato preventivo depositata in data 23.06.2014 da:

... SPA (C.F. ...), con sede legale in Milano, Via ... (Avv. ti ...)

-ricorrente-

1 - La ricorrente ha depositato in data 23.06.2014 domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f. (pubblicata in data 24.06.2014), con riserva di deposito della proposta e del piano e, previa proroga del termine, ha poi depositato in data 10.10.2014 nel termine concesso proposta concordataria e piano con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f. con un fabbisogno di circa Euro 7.2 milioni di Euro.

1.1 - La proposta prevede la soddisfazione del ceto creditorio privilegiato scaduto (circostanza si cui si tornerà *infra* 3.2) entro l'anno dall'omologa (ipotizzata entro la data del 30.06.2015) e la soddisfazione del ceto chirografario entro quattro anni dall'omologa, formato questo da tre classi di creditori e, precisamente:

- 1) creditori finanziari e fornitori strategici (con soddisfazione al 27%);
- 2) creditori non strategici (con soddisfazione al 7%);
- 3) creditori "parti correlate e altri creditori" (con soddisfazione al 1,17%).

La proposta di concordato è elaborata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al 30.06.2014 (data, quindi, prossima al deposito della domanda di concordato) e prevede lo sviluppo dei valori che si ritrarrebbero dalla liquidazione, ancorché aggregata, dei beni dell'impresa e lo sviluppo dei flussi di cassa eccedentari rispetto al pagamento delle passività correnti (costi operativi stimati in Euro 7.117.621,00) destinati al ripianamento dell'esposizione debitoria concorsuale (Euro 7.077.515,00). I valori risultanti dal piano sono stati oggetto di apposita valutazione da parte dell'esperto in un'ottica particolarmente prudentiale.

La voce più rilevante dei costi di procedura (al pari in termini finanziari dei costi operativi a gravare sull'impresa) è data dai costi professionali per la predisposizione del piano e per l'assistenza alla procedura (Euro 295.631,00).

I dati dell'attivo sono stati oggetto di imponenti svalutazioni (con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali (sulla base di una perizia immobiliare in atti), al magazzino e ai crediti).

Tribunale di Milano
 Dr. Filippo D'Aquino




Il passivo concordatario privilegiato, maggiorato delle spese di procedura, è stimato in Euro 6.198.055,00, importo, quindi, superiore al valore attuale dei beni dell'impresa, ove questi venissero valutati secondo la prospettiva del concordato liquidatorio, beni che costituiscono, allo stato, la garanzia di soddisfazione dei creditori e che vengono correttamente stimati con riferimento a una data sostanzialmente coincidente con la data di deposito della domanda di concordato. I debiti privilegiati (per complessivi Euro 5.603.320,00) comprendono debiti privilegiati non scaduti per Euro 1.273.853,00 (T.F.R. e incentivi all'esodo a scadere successivamente all'omologa in vista di una uscita programmata di lavoratori nel novembre 2016, dopo il decorso dell'anno di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. c) l.f.). La proposta prevede il pagamento dei suddetti crediti privilegiati "alla relativa maturazione", in quanto esigibili successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 186-bis comma 2, lett. c) l.f.

Il debito privilegiato per tributi e contributi (quest'ultimo oggetto di rateazione) è stato debitamente maggiorato di sanzioni e interessi.

1.2 - Quanto ai debiti ipotecari è stato calcolato l'importo degli interessi sino al 31.12.2014; per detti debiti è stato previsto nella proposta "il regolare pagamento in base ai rispettivi piani di ammortamento" in quanto funzionali "al proseguimento dell'attività". Si tratta, in particolare, di due contratti di finanziamento con garanzia ipotecaria sul compendio immobiliare nel quale insiste il processo produttivo della società ricorrente, correnti con MEDIOCREDITO ITALIANO SPA e con INTESA SANPAOLO SPA, debiti ammontanti a complessivi Euro 1.998.375,00 alla data di apertura del concorso, di cui (alla data convenzionalmente individuata del 31.12.2014) pari (quanto alla sorte capitale residua) ad Euro 222.221,00 per la posizione MEDIOCREDITO ed Euro 1.485.042,00 per la posizione INTESA SANPAOLO.

Sono, quindi, stati conteggiati gli interessi del piano di ammortamento, come se i contratti di finanziamento abbiano (come in effetti stanno avendo) regolare esecuzione secondo le scadenze originariamente pattuite, benché contratti di mutuo stipulati prima dell'apertura del concorso.

1.3 - La composizione della classe 3) è composta sotto il profilo oggettivo in funzione della natura dei crediti. Detta classe si compone di finanziamenti soci per Euro 1.060.256,00 (senza ulteriore chiarimento riguardo al momento della concreta erogazione di tali finanziamenti) e di crediti di regresso dei fideiussori derivanti dall'escussione della garanzia prestata a favore di istituti di credito per Euro 500.000,00, credito quest'ultimo che avrebbe potuto trovare collocazione nella classe 1, con un impatto finanziario sul concordato decisamente maggiore di quello che in concreto ha nel caso di specie, pari complessivamente (per i crediti della suddetta classe nel loro complesso) ad Euro 22.652,00. La connotazione che avvince tali crediti è legata, sostanzialmente, alla qualità soggettiva dei creditori (soci e fideiussori o, in senso lato, parti correlate come indicato nella descrizione della classe) che vengono soddisfatti con percentuali di soddisfazione largamente inferiori a quelle del restante ceto creditorio.

Per il vero la connotazione soggettiva, relativa all'interesse economico del creditore dato dal proponente (e non legato alla oggettiva qualità del credito o alla natura giuridica della

Tribunale di Milano
Dr. Filippo M. Aquino



fonte del credito), avviene anche i creditori delle altre due classi, che sono distinte, quanto alla loro soddisfazione, in funzione del fatto che gli eventuali rapporti contrattuali sono strategici per la continuazione dell'attività di impresa. La strategicità viene, infatti, predicata negli stessi esatti termini (quanto alla percentuale di soddisfazione) a finanziatori esterni (banche) e fornitori, senza alcuna distinzione che non sia la natura strategica della collaborazione commerciale eventualmente in essere.

Ciò premesso, non vi sono rilievi in ordine alla formazione delle classi.

1.4 - Il piano prevede un fondo rischi pari ad Euro 152.000,00. Nel piano sono presenti plusvalenze latenti derivanti da un possibile accordo con la Commissione Europea per una sanzione irrogata pari a circa Euro 1 milione, già pagata, che potrebbe essere ridotta e, quindi parzialmente restituita. Il piano prevede pagamenti a favore dei creditori chirografari ogni sei mesi a partire dal febbraio 2017. Non prevede il piano -allo stato- la cessione dell'immobile strumentale (che dovrebbe sostenere ingentissimi costi di bonifica), cessione che, ove dovesse essere attuata, genererebbe una ulteriore sopravvenienza attiva.

Menziona parte ricorrente eventuali passività potenziali da contenziosi in corso, che verrebbero coperte dal menzionato fondo rischi.

1.5 - La proposta originaria prevedeva l'erogazione di un finanziamento di Euro 1.500.000,00, da autorizzare ex art. 182-*quater*, comma 2, l.f. (ove fosse già stato erogato), ovvero ex art. 182-*quinquies*, comma 1, l.f. ai fini della prededucibilità nella misura dell'80%, finanziamento da utilizzare successivamente all'omologa e, comunque, successivamente al 31.03.2016.

A seguito di chiarimenti richiesti dall'ufficio, il ricorrente ha rinunciato alla domanda di autorizzazione ex artt. 182-*quater*, comma 2, 182-*quinquies* l.f.

1.6 - La previsione di *cash flow* allegata al piano concordatario (budget finanziario) mostra come sia rispettata la previsione del pagamento dei creditori privilegiati entro l'anno dall'omologa (benché maggiorati degli interessi sui crediti privilegiati).

Il piano contempla un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, le quali vengono dalla prosecuzione dell'attività aziendale, tenuto conto delle modifiche organizzative e del rinnovato sviluppo del business.

Al piano è stata allegata l'attestazione dell'esperto che, nel dare conto della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano concordatario, ne evidenzia il miglior soddisfacimento dei creditori riguardo alla prospettiva liquidatoria disaggregata.

2 - A seguito di richiesta di chiarimenti dell'ufficio (volti ad evidenziare il miglior soddisfacimento dei creditori dal piano concordatario legato alla prosecuzione dell'attività aziendale), il ricorrente ha depositato nel corso dell'udienza del 20.10.2014 una memoria integrativa, ove esplicita i valori di liquidazione del compendio aziendale (che comprende tra le immobilizzazioni immateriali due beni immobili). Gli immobili sono stati valutati (tenuto conto di eventuali costi di bonifica) in complessivi Euro 2.766.000,00. In particolare, la svalutazione del magazzino, pari al 50%, consegue a una vendita atomistica dei beni, così come la svalutazione dei crediti consegue alla impossibilità per il ricorrente, una volta

Tribunale di Milano
Dr. Filippo [firma]



liquidato l'attivo, di assicurare un approvvigionamento di ricambi nel corso di un adeguato periodo di tempo.

Il ricorrente ha, quindi, prospettato una forchetta di valori di liquidazione (*best case* e *worst case*) che vede i suddetti valori compresi tra Euro 5.9 milioni (valore che non consentirebbe neanche il pagamento integrale dei creditori privilegiati) e un valore prossimo a quello assicurato dalla continuità aziendale. L'esperto ha, tuttavia, motivatamente esposto la convenienza della continuità aziendale rispetto alla liquidazione dei beni, avuto riguardo allo scenario peggiorativo prospettato dal ricorrente in tema di liquidazione dei beni (*worst case*). Nella relazione integrativa in data 16.10.2014 l'attestatore ha concluso che eventuali "minori rettifiche dell'attivo" non comporterebbero variazioni significative in relazione al giudizio di convenienza, attesa la maggiore consistenza del passivo in ipotesi di concordato liquidatorio (avuto riguardo soprattutto ai costi del personale dipendente da retribuzione differita).

2.1 - Il tribunale ha, successivamente, chiesto al ricorrente di chiarire se il debito con il creditore ipotecario è oggetto di rinegoziazione, al fine di valutare se lo stesso -in quanto scaduto alla data dell'apertura del concorso (data di deposito della domanda di concordato)- possa essere soddisfatto oltre il termine di cui all'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c) l.f.

Con memoria depositata nel corso dell'udienza del 28.10.2014 il ricorrente ha sostenuto che i debiti ipotecari gravanti sugli immobili strumentali non potrebbero ritenersi scaduti a termini dell'art. 55 l.f. (tanto che il loro fabbisogno non viene fatto rientrare in quello complessivo ai fini di quanto previsto dall'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c) l.f.), al pari dei crediti privilegiati che si renderanno esigibili successivamente a tale data), sostenendo:

- che l'art. 55 l.f. non ha effetti sostanziali sulla scadenza del debito ossia "non incide sul rapporto obbligatorio";
- che i rapporti obbligatori che proseguono nel concordato preventivo non sono esattamente gli stessi di cui all'art. 72 l.f. (secondo cui sono pendenti nel fallimento e sono soggetti alla sospensione del rapporto i soli contratti sinallagmatici con prestazioni ineseguite da *entrambe* le parti), norma quest'ultima non richiamata nell'art. 169-*bis* l.f. e neanche nell'art. 55 l.f.;
- che tale interpretazione sarebbe abrogante della norma di cui all'art. 186-*bis* l.f., ove detta norma rende inefficaci i patti che stabiliscono la risoluzione del contratto al concordato preventivo, norma che, quindi, ha una specificità rispetto al concordato con cessione dei beni;
- che la continuità aziendale impone per esigenze di sistema "il mantenimento del rapporto contrattuale in essere", ma solo (aggiunge incidentalmente il ricorrente) "previo consenso del creditore".

Invoca a proprio sostegno il ricorrente un precedente di merito (Trib. Marsala, 5 febbraio 2013), secondo cui nel concordato con continuità aziendale tra i debiti privilegiati scaduti da soddisfare entro l'anno ex art. 186-*bis*, comma 2, lett. c) l.f. non rientrano i debiti ipotecari che derivano da rapporti a esecuzione non istantanea (come mutui e finanziamenti), mentre tale norma si applica ai rapporti ad esecuzione istantanea "in cui una delle prestazioni sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva"; conseguentemente, prosegue il ricorrente, l'art. 55, comma 2, l.f. non si applicherebbe ai

Tribunale di Milano
Dr. Filippo Aquino



contratti di finanziamento in corso. Tale richiamato precedente assimila, peraltro, i contratti di finanziamento in corso ai contratti a prestazioni corrispettive, come il *leasing*, per il quale il pagamento delle rate a scadere è un credito non concorsuale.

Allega, infine, il ricorrente due missive in data 27.10.2014 dei due creditori ipotecari, del tutto identiche nella loro formulazione, secondo cui si conferma "l'assenza di decadenza dal beneficio del termine e la volontà di non rendere applicabile il disposto dell'art. 55 l.f. secondo comma".

3.1 - Va premesso che ~~non~~^{NON} osta all'ammissibilità del concordato la scadenza dei debiti privilegiati a maturare dopo la scadenza del termine dell'anno di cui all'art. 186-bis, comma 2, lett. c) l.f. (crediti da *cash out* dei dipendenti a cessare nel novembre 2016), in quanto il termine suddetto si applica ai debiti scaduti alla data di apertura del concorso.

3.2 - Il vero problema riguarda l'individuazione di quali siano i debiti scaduti alla data di apertura del concorso. Il ricorrente non include tra questi i debiti dei menzionati contratti di finanziamento ipotecario con MEDIOCREDITO e INTESA SANPAOLO, che proseguirebbero come da originari piani di ammortamento senza rinegoziazione, quali rapporti pendenti, previa dichiarazione in tal senso prestata dai creditori (sulla quale si tornerà infine).

Le argomentazioni di parte ricorrente, secondo cui i contratti di finanziamento concorsuali costituiscono contratti pendenti in corso di esecuzione non sono condivisibili.

Questo Tribunale si è già pronunciato più volte, da ultimo in tema di rapporti bancari pendenti (Trib. Milano, 28 maggio 2014), stabilendo che possono considerarsi pendenti nel concordato i soli contratti che potrebbero considerarsi pendenti anche nel fallimento e, quindi, i soli contratti a prestazioni corrispettive in cui le reciproche prestazioni siano ineseguite anche parzialmente da entrambe le parti a termini dell'art. 72 l.f. Se, viceversa, alla data di apertura del concorso una delle parti ha esaurito integralmente la propria prestazione (in particolare, la prestazione caratteristica), residuerà a carico della controparte *in bonis* un debito (ossia un credito della massa) o un credito (ossia un debito concorsuale). Nel caso dei finanziamenti, quali che siano, la prestazione caratteristica del mutuante *in bonis* è stata assolta prima dell'apertura del concorso e il mutuante è creditore della restituzione del finanziamento (debito concorsuale per il debitore in concordato). Ove il debito concorsuale in sorte capitale non sia scaduto, esso si considera scaduto al momento dell'apertura del concorso e questo effetto è previsto dall'art. 55, comma 2, l.f. alla cui norma l'art. 169 l.f. opera un rinvio recettizio con decorrenza dalla domanda di concordato (23 - 24.06.2014).

Riassumendo, se il contratto è stato eseguito da una sola delle parti, lo stesso genera un debito (concorsuale), che in questo caso scade ex art. 55, comma 2, l.f. all'atto dell'apertura del concorso (data di *cut off*), oppure un credito (in favore della massa dei creditori).

Al contrario sono, invece, pendenti i contratti sinallagmatici con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e da eseguire da entrambe le parti anche solo parzialmente o *pro tempore* alla data di apertura della procedura concordataria, non diversamente da quanto previsto dall'art. 72 l.f. che qui si richiama, in assenza di un rinvio recettizio dell'art. 169-bis l.f., in virtù della cristallizzazione della massa attiva al momento della domanda di concordato, principio evincibile dal richiamo nell'art. 169 l.f. dell'art. 45 l.f., nonché di quella

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Amico



passiva, come evocato implicitamente dal richiamo nell'art. 169 l.f. agli artt. 55, 56 l.f. Che, poi, questa scadenza dei debiti concorsuali operi ai soli fini del concorso comporta unicamente che tale principio, oltre a non essere più operante ove il debitore torni *in bonis*, non opera fuori dal concorso e, quindi, non opera (ad esempio) nei confronti del fideiussore (da ultimo Cass., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18951).

Il principio della scadenza del debito al momento della domanda di concordato opera per qualsiasi proposta concordataria, che preveda o meno la cessione dei beni ai creditori, non essendovi alcuna deroga all'art. 55 l.f. nella disposizione dell'art. 186-*bis* l.f. in tema di effetti del concordato. Né producente appare il richiamo al comma terzo dell'art. 186-*bis* l.f. (che prevede la cd. continuità "rafforzata" non derogabile dalle parti in tema di contratti stipulati con pubbliche amministrazioni e di "contratti pubblici"), perché in tale caso l'inibitoria riguarda gli strumenti negoziali di scioglimento del vincolo contrattuale da parte della controparte *in bonis* e non anche gli effetti per il debitore e per i creditori derivanti dalla proposizione della domanda concordataria.

Va, infine, osservato che la soluzione che vorrebbe far proseguire i rapporti di finanziamento "utili" alla continuità si espone a una duplice censura.

La prima è che il concordato con continuità aziendale, precludendo la liquidazione dell'attivo e privando delle azioni esecutive i creditori anteriori alla domanda di concordato, dovrebbe comportare il pagamento immediato di tutti i creditori privilegiati che sono espropriati delle azioni esecutive (senza le salvezze previste dall'art. 51 l.f.) e della garanzia satisfattiva fornita dai beni su cui gli stessi vantano privilegio (efficacemente Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112); sicché il pagamento dilazionato (entro l'anno dall'omologa) di tali crediti (che va indennizzato con il pagamento degli interessi compensativi) è una facilitazione concessa all'imprenditore che sottrae il patrimonio all'aggressione dei creditori e, contemporaneamente, si sdebita e prosegue l'attività imprenditoriale. Detta dilazione non può evidentemente superare il periodo di un anno a tutela degli stessi creditori ipotecari, essendo norma posta a presidio della garanzia patrimoniale di tutti i creditori.

La seconda notazione è che, essendo la prosecuzione dei finanziamenti sostanzialmente basata sulla inerenza funzionale del finanziamento alla gestione della continuità di impresa (quasi a riproporre una funzionalità del singolo contratto all'esercizio dell'azienda, come avviene nel caso dell'art. 2558 c.c.), questa connotazione dei singoli rapporti commerciali renderebbe difficilmente distinguibili per i terzi i rapporti finanziari "funzionali" e quelli "non funzionali", con rischio di disparità di trattamento.

Per quanto tale interpretazione renda effettivamente più onerosa la procedura concordataria con continuità aziendale (dovendosi contemplare anche i crediti ipotecari non scaduti nel termine annuale di cui all'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c) l.f.), essa appare coerente con il sistema, sul presupposto che i soli rapporti a prestazioni corrispettive ineseguiti da ambo le parti possono considerarsi rapporti pendenti. Gli altri rapporti devono, invece, ritenersi esauriti e fonte di obbligazioni concorsuali o di massa.

4 - Opera, pertanto, nel caso di specie, l'art. 55, comma 2, l.f.

Tuttavia, come allegato dal ricorrente, entrambi i creditori ipotecari, pur non avendo rinegoziato i rapporti, hanno concordemente affermato "l'assenza di decadenza dal beneficio

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Agostino



del termine e la volontà di non rendere applicabile il disposto dell'art. 55 l.f. secondo comma". Con tale espressione deve ritenersi che i creditori -che non possono unilateralmente valutare se avvalersi o meno di una norma di legge destinata a regolare il concorso dei creditori, norma che non appare peraltro neanche derogabile- abbiano acconsentito a una dilazione del pagamento del residuo debito ipotecario, ben oltre il termine annuale di cui all'art. 186-bis comma 2 lett. c) l.f., accordando tale dilazione in conformità delle scadenze dell'originario piano di ammortamento.

In altri termini i creditori non possono valutare o meno se avvalersi della norma di legge (la scadenza del credito alla data di apertura del concorso), ma possono non avvalersi della esigibilità di quel credito entro l'anno dall'omologa ex art. 186-bis, comma 2, lett. c) l.f., norma posta nel loro interesse e della quale possono non avvalersi, nella prospettiva di agevolare la proposta concordataria. La dichiarazione dei creditori va, quindi, intesa nel senso che i menzionati due creditori ipotecari hanno accordato una dilazione di pagamento del debito ipotecario scaduto alla data di proposizione del concorso oltre il termine annuale previsto per il pagamento dei debiti privilegiati.

In questo caso il trattamento del debito ipotecario scaduto non può sortire che gli effetti di una mera dilazione di pagamento (senza che il creditore sia ammesso al voto, come previsto dalla più volte richiamata norma dell'art. 186-bis l.f.). Conseguentemente sul credito sono dovuti gli interessi contrattuali entro l'anno contrattuale dall'apertura del concorso ex art. 2855, comma 2, c.e. e, successivamente, i soli interessi legali ex art. 2855, comma 3, c.e. (prima o dopo l'omologa a seconda del momento in cui scade l'anno contrattuale). Non può essere consentito, invece, il pagamento degli interessi contrattuali a termini dell'originario piano di ammortamento.

Con tali precisazioni la proposta concordataria appare ammissibile.

Ritenuto, pertanto, che dalla documentazione prodotta è emerso che ricorrono le condizioni soggettive e oggettive di cui al primo comma dell'art.160 l.f. per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto:


- il ricorrente versa in stato di crisi;
- il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, giusta determina in data 9.10.2014, nella quale viene menzionato analiticamente il piano concordatario;
- il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 30.06.2014;
- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;

rilevato che la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso, nonché ha attestato la sussistenza del miglior soddisfacimento dei creditori derivante dall'esecuzione della proposta concordataria in luogo della liquidazione dei beni;

verificata la regolarità e la completezza della documentazione;

P. Q. M.

Tribunale di Milano
Dr. Filippo Bruno



a) visti gli artt. 160 e 163 della Legge Fallimentare, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di SPA (C.F.), con sede legale in Milano, nelle forme della continuità aziendale ex art. 186-bis l.f.;

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il Dr.

c) nomina Commissario Giudiziale il dr.

d) fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 28.01.2015, ore 11:00;

e) dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30° giorno successivo al deposito del provvedimento, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di Euro 34.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura e salvo conguaglio, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la *Banca Nazionale del Lavoro*, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;

- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani "*la Repubblica*" e "*Corriere della Sera*" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2014

Il Presidente
Dr. Francesca Mammone

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Agostino

